

DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA

A cura di Carlo Nocera



LA NORMA

- ✓ **Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50** - *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario

- ✓ **Articolo 9 bis** - Indici sintetici di affidabilità fiscale



LA NORMA: LA TIPIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, **rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili**, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.



LA NORMA: I TERMINI DI APPROVAZIONE ED ELABORAZIONE

2. **Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.** Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
- Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.** Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



LA NORMA: I DATI RILEVANTI

3. **I dati rilevanti** ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici **sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.**

4. **I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della **legge 28 dicembre 1995, n. 549**, e agli studi di settore previsti dall'**articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 29 ottobre 1993, n. 427**. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.



LA NORMA: LA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

5. **L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari** di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché **gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.**



LA NORMA: LA NON APPLICABILITÀ

6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
 - a) **ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;**
 - b) **dichiara ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), **o compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.**
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.



LA NORMA: L'ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE

9. **Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11.** Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. **La dichiarazione degli importi** di cui al comma 9 **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi**, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



LA NORMA: GLI EFFETTI PREMIALI (1/2)

11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- a) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti** per un importo **non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto** e per un importo **non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;**
 - b) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;**
 - c) **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative** di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;



LA NORMA: GLI EFFETTI PREMIALI (2/2)

- d) **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) **l'anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, **dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.



LA NORMA: I LIVELLI DI AFFIDABILITÀ

12. Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale**, anche con riferimento alle annualità pregresse, **ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati** al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

Provvedimento 10 maggio 2019 Prot. n 126200/2019

(Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018)



LA NORMA: LA PERDITA DEI «PREMI»

13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, **in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia** ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale **per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f),** del presente articolo.

- c) **l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative**
- d) **l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**
- e) **l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento**
- f) **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**



LA NORMA: L'INAFFIDABILITÀ DEL CONTRIBUENTE

14. L'**Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza**, nel definire **specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria** di cui all' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.



LA NORMA: ERRORI ED OMISSIONI DEL MODELLO

16. Nei casi di **omissione della comunicazione dei dati** rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di **comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. **L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente**, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi**. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. **L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**



I CONTRIBUENTI ESCLUSI (1/3)

- ✓ i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- ✓ i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- ✓ i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Va rilevato che, per gli ISA AG40U, AG50U, AG69U e AK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
- ✓ i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;



I CONTRIBUENTI ESCLUSI (2/3)

- ✓ i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ✓ i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- ✓ i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- ✓ gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);



I CONTRIBUENTI ESCLUSI (3/3)

- ✓ le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- ✓ le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- ✓ le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- ✓ i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
- ✓ le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U.



I MODELLI DI *BUSINESS* (MoB)

- ✓ LA SUDDIVISIONE IN *CLUSTER* AVVIENE NON IN BASE A CARATTERISTICHE STRUTTURALI SIMILARI MA IN BASE AI FATTORI CHE DENOTANO E DEFINISCONO IL MODELLO ORGANIZZATIVO
- ✓ IL NUOVO METODO È BASATO SULL'INDIVIDUAZIONE DEI **MODELLI DI BUSINESS** I QUALI RAPPRESENTANO LA STRUTTURA DELLA **CATENA DEL VALORE** ALLA BASE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO E SONO ESPRESSIONE DELLE DIFFERENZE FONDAMENTALI CHE DERIVANO DALLE DIVERSE COMBINAZIONI DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI IMPRESA (PRODUZIONE, LOGISTICA, COMMERCIALE)



LE DETERMINANTI DEL VALORE

VALUE PROPOSITION

VALORE GENERATO DALLA
PROPOSTA DI MERCATO

VALUE NETWORK

VALORE GENERATO DALLE
RELAZIONI DI RETE

VALUE FINANCE


VALORE ASSOCIATO
ALLA SPECIFICITÀ DELLA
STRUTTURA DI RICAVI E COSTI

VALUE ARCHITECTURE

VALORE GENERATO DALLE
SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVE



LE DETERMINANTI DEL VALORE



¹ Contabilità e dichiarazioni:

- Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)
- Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)
- Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)
- Contabilità semplificata
- Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)
- Mod. 730
- Mod. UNICO/Redditi persone fisiche non titolari di partita IVA
- Mod. UNICO/Redditi persone fisiche titolari di partita IVA
- Mod. UNICO/Redditi società di persone ed equiparate
- Mod. UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati
- Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)
- Inviati telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni professionali (F24 e simili)
- Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili
- Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)
- Contenzioso tributario
- Redazione bilanci

² Revisione legale e Collegi sindacali:

- Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative
- Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo precedente)
- Revisione contabile in Enti Pubblici
- Revisione contabile diversa da quella indicata al rigo precedente

³ Consulenza:

- Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria
- Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria
- Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)
- Perizie e consulenze tecniche di parte
- Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista al rigo precedente)

⁴ Attività giudiziarie:

- Perizie e consulenze tecniche d'ufficio
- Incarichi giudiziali
- Procedure concorsuali

⁵ Amministrazione del personale:


- Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - (1 dipendente)
- Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - (da 2 a 10 dipendenti)
- Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - (oltre 10 dipendenti)
- Mod. 770/CU (1 sostituito)
- Mod. 770/CU (da 2 a 10 sostituiti)
- Mod. 770/CU (oltre 10 sostituiti)

⁶ Contabilità, dichiarazioni e bilanci, consulenza in materia contabile, fiscale, societaria, assistenza e consulenza in materia del lavoro:

- Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria
- Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria
- Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro
- Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro
- Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali
- Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali
- Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali
- Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)



LE DETERMINANTI DEL VALORE





I MODELLI DI *BUSINESS* (MoB)

- ✓ APPROCCIO DI ANALISI UNIFORME E STANDARDIZZABILE
- ✓ ADOTTA UN CRITERIO DI RAPPRESENTAZIONE DEL MODO DI OPERARE DELL'IMPRESA SECONDO IL QUALE LA SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NON RICHIEDE GENERALMENTE DI ESSERE DECLINATA NEL DETTAGLIO DELLE SINGOLE SPECIALIZZAZIONI (A MENO CHE ESSE NON COMPORTANO STRUTTURE DIFFERENTI NELLA CATENA DEL VALORE INTERNA)
- ✓ RIDUZIONE DELLA NUMEROSITÀ DEI GRUPPI DI IMPRESA CON CUI VIENE RAPPRESENTA LA REALTÀ DEL SETTORE.



I MODELLI DI *BUSINESS* PER I COMMERCIALISTI (MoB) – 1/3

MoB 1 - Professionisti che in genere erogano prestazioni remunerate non a forfait (esclusa la consulenza del lavoro) (Numerosità: 9.763). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o Collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;

MoB 2 - Professionisti che in genere erogano gruppi di prestazioni remunerate a forfait (Numerosità: 4.798). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;

MoB 3 - Professionisti che in genere si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori (Numerosità: 12.737). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale ed è rivolta ad una pluralità di committenti;



I MODELLI DI *BUSINESS* PER I COMMERCIALISTI (MoB) – 2/3

MoB 4 - Professionisti che in genere svolgono attività diversificate (remunerate a forfait e/o non a forfait) (Numerosità: 17.056). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;

MoB 5 - Professionisti che in genere affidano a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale (Numerosità: 6.071). I contribuenti appartenenti a questo modello organizzativo si caratterizzano per la significativa esternalizzazione delle attività professionali in termini di incidenza delle somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività sul totale delle spese sostenute per l'esercizio della professione. In genere l'attività è esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;

MoB 6 - Professionisti che in genere svolgono l'attività per il committente principale non operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 5.406). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori;



I MODELLI DI *BUSINESS* PER I COMMERCIALISTI (MoB) – 3/3

MoB 7 - Professionisti che svolgono l'attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del committente principale (Numerosità: 7.552). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori;

MoB 8 - Professionisti che in genere erogano servizi di consulenza del lavoro (Numerosità: 268). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori ed è rivolta ad una pluralità di committenti;

MoB 9 - Studi professionali in genere più strutturati (Numerosità: 8.838). Si tratta di contribuenti che in genere operano in forma individuale, caratterizzati da una struttura più articolata in termini di personale addetto all'attività e da una significativa presenza di somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale;

MoB 10 - Professionisti che in genere operano in forma collettiva (Numerosità: 5.483).




L'AMBITO TEMPORALE DI OSSERVAZIONE

- ✓ Arco temporale di 8 periodi d'imposta a partire per il primo anno di applicazione, dal 2008, anno che ha preceduto la crisi economica
- ✓ La scelta adottata comporta, pertanto, che i soggetti presenti almeno un anno nel periodo di osservazione, siano inclusi nel campione ancorché gli stessi abbiano cessato l'attività prima dell'ultimo anno considerato
- ✓ I dati *panel* consentirebbero, inoltre, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito nei diversi periodi e di effettuare stime più consistenti del grado di efficienza produttiva del singolo contribuente esaminato
- ✓ Incorporazione nell'analisi degli **effetti del ciclo economico: eliminazione** specifici correttivi di natura congiunturale



GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

Analisi compiuta sul settore e sul modello organizzativo di riferimento



Valutazione attendibilità relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale

Valore calcolato su una scala variabile da 1 a 10



GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

STIME (RICAVI,
VALORE AGGIUNTO
PER ADDETTO,
REDDITO)

ATTENDIBILITÀ
RAPPORTI RIFERITI
AD ASPETTI DELLA
GESTIONE TIPICA
DELL'ATTIVITÀ

ESITO VERIFICHE
E/O ACCESSI
BREVI PRESSO IL
CONTRIBUENTE



INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ



GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ

RICAVI PER
ADDETTO

VALORE AGGIUNTO
PER ADDETTO

REDDITO PER
ADDETTO

DURATA DELLE
SCORTE

CONSISTENZA
DELLE RIMANENZE
FINALI

CONTROLLO
NUMERO GIORNATE
RETRIBUITE

ACCESSI BREVI

VERIFICHE



GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ PER I COMMERCIALISTI (1/4)

COMPENSI PER
ADDETTO

VALORE AGGIUNTO
PER ADDETTO

REDDITO PER
ADDETTO





GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ PER I COMMERCIALISTI (2/4)

COMPENSI PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra i compensi dichiarati per addetto e la somma dei:

- compensi stimati per addetto per le attività "Altre prestazioni diverse dalle precedenti" e "Stabili collaborazioni con altri studi professionali";
- compensi dichiarati per addetto derivanti da attività diverse da quelle al punto precedente.






GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ PER I COMMERCIALISTI (3/4)

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

L'indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e la somma di:

- valore aggiunto stimato per addetto per le attività "Altre prestazioni diverse dalle precedenti" e "Stabili collaborazioni con altri studi professionali";
- valore aggiunto dichiarato per addetto derivante da attività diverse da quelle al punto precedente.







GLI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ PER I COMMERCIALISTI (4/4)

REDDITO PER ADDETTO

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che uno studio professionale realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Il maggior reddito stimato è pari al maggior valore aggiunto stimato*.




* Maggior valore aggiunto stimato = valore aggiunto stimato per le attività "Altre prestazioni diverse dalle precedenti" e "Stabili collaborazioni con altri studi professionali" + valore aggiunto dichiarato derivante da attività diverse da "Altre prestazioni diverse dalle precedenti" e "Stabili collaborazioni con altri studi professionali" - valore aggiunto dichiarato. Se tale importo è minore di zero, allora il Maggior valore aggiunto stimato è posto pari a zero.



GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Carattere atipico
rispetto al settore e al
modello organizzativo
di riferimento



Indicatori di grave
incongruenza e indicatori
riferibili a normalità
e coerenza profili
contabile e gestionale

Valore calcolato su una
scala variabile da 1 a 5



GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Indicatori di grave incongruenza

- ✓ Disallineamenti tra dati e informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione
- ✓ Confronto del dichiarato con banche dati esterne

Indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale

- ✓ Carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento



GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER I COMMERCIALISTI





GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER I COMMERCIALISTI (1/4)

- Compenso medio dell'attività "Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Contabilità semplificata" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Mod. 730" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento
- Compenso medio dell'attività "Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA" minore della soglia inferiore provinciale di riferimento

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ		Totale Incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)	
		Numero	Percentuale sui compensi
C01	Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)		%
C02	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)		%
C03	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)		%
C04	Contabilità semplificata		%
C05	Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)		%
C06	Mod. 730		%
C07	Mod. UNICO/Redditi persone fisiche non titolari di partita IVA		%
C08	Mod. UNICO/Redditi persone fisiche titolari di partita IVA		%



GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER I COMMERCIALISTI (2/4)

COMPENSO MEDIO DELL'ATTIVITÀ Mod. UNICO/REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI/Mod. UNICO/REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI MINORE DELLA SOGLIA INFERIORE PROVINCIALE DI RIFERIMENTO

L'indicatore verifica la plausibilità del compenso medio dell'attività Mod. UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati rispetto al valore della soglia inferiore di compenso unitario definito a livello provinciale.

L'indicatore intercetta le situazioni in cui il compenso medio dell'attività è minore del corrispondente valore della soglia inferiore provinciale di riferimento.

Qualora si verifichi la condizione, l'indicatore è **applicato** e il relativo punteggio assume valore 1.

Provincia	Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)	Contabilità semplificata	Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)	Mod. 730	Mod. UNICO/Redditi persone fisiche non titolari di partita IVA	Mod. UNICO/Redditi persone fisiche titolari di partita IVA	Mod. UNICO/Redditi società di persone ed equiparate	Mod. UNICO/Redditi società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. UNICO/Redditi enti non commerciali ed equiparati
MC	1.171	1.500	6.000	611	38	59	71	184	250	305
SP	1.135	1.500	6.000	602	38	59	79	188	253	353



GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER I COMMERCIALISTI (3/4)

INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI

L'indicatore verifica la plausibilità del totale delle spese sostenute dallo studio professionale rispetto all'ammontare dei compensi.

L'indicatore è **calcolato** come rapporto percentuale tra il totale delle spese e l'ammontare dei compensi.

Qualora i compensi complessivamente incassati siano uguali a zero, l'indicatore è **applicato** ed assume punteggio pari ad 1.

Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia superiore al valore della soglia massima di riferimento (ad es. **72,74%** per i professionisti appartenenti al MoB 3 che si avvalgono di forza lavoro), l'indicatore è **applicato** e il relativo punteggio assume valore 1.

	Modalità di distribuzione	Soglia massima
MoB 6	Professionisti senza forza lavoro	36,47
	Professionisti con forza lavoro	57,39
MoB 7	Professionisti senza forza lavoro	20,41
	Professionisti con forza lavoro	36,53



GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER I COMMERCIALISTI (4/4)

MoB 6 - Professionisti che in genere svolgono l'attività per il committente principale non operando prevalentemente presso il suo studio e/o struttura (Numerosità: 5.406). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori;

MoB 7 - Professionisti che svolgono l'attività prevalentemente presso lo studio e/o struttura del committente principale (Numerosità: 7.552). L'attività è generalmente esercitata in forma individuale, senza dipendenti e/o collaboratori.

	Modalità di distribuzione	Soglia massima
MoB 6	Professionisti senza forza lavoro	36,47
	Professionisti con forza lavoro	57,39
MoB 7	Professionisti senza forza lavoro	20,41
	Professionisti con forza lavoro	36,53





L'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ



$$N_{(IA + IAn)}$$




L'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ





L'INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ



$$\frac{9 + 9 + 9 + 1 + 1}{5} =$$

5,8



IL RATING DI AFFIDABILITÀ

CONTRIBUENTE CON
AFFIDABILITÀ RIDOTTA

CONTRIBUENTE
CON AFFIDABILITÀ
ELEVATA



Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 10 maggio 2019



IL RATING DI AFFIDABILITÀ: I «BUONI»



- ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019
- ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2020
- ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2018
- ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020 per un importo fino a 50.000 euro all'anno
- ✓ anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento



IL RATING DI AFFIDABILITÀ: I «BUONI»



- ✓ esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).



IL RATING DI AFFIDABILITÀ: I «BUONI»



- ✓ esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011;
- ✓ esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.



IL RATING DI AFFIDABILITÀ: I «CATTIVI»





IL RATING DI AFFIDABILITÀ: I «CATTIVI»





LE DIRETTIVE SUI CONTROLLI 2019 (1/3)

2.2. IMPRESE MEDIE DIMENSIONI E MINORI

In generale, l'attività di analisi del rischio e selezione dovrà essere realizzata attraverso un uso appropriato delle banche dati e dei relativi applicativi informatici messi a disposizione, ausili fondamentali per una programmazione e selezione efficace dei soggetti da sottoporre a controllo.

Per quanto concerne i contribuenti soggetti agli studi di settore, è possibile effettuare analisi su coloro che hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti. Tali dati costituiscono una fonte preziosa di informazioni per meglio comprendere la reale capacità contributiva del soggetto, soprattutto se utilizzati unitamente alle altre notizie disponibili.



LE DIRETTIVE SUI CONTROLLI 2019 (2/3)

Nell'ambito delle attività istruttorie interne le strutture operative faranno ricorso all'indagine finanziaria quale strumento istruttorio maggiormente incisivo in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione. Al riguardo, come già rappresentato nelle linee guida per la programmazione 2019, entro l'anno dovrà essere completata la sperimentazione⁴, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell'utilizzo delle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari per le società che hanno omesso di presentare la dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta 2016, ovvero le hanno presentate con valori non significativi.



LE DIRETTIVE SUI CONTROLLI 2019 (3/3)

Il controllo dovrà del pari essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. In quest'ottica il contraddittorio assume una funzione nodale e strategica, perché rende la pretesa tributaria adeguatamente motivata a seguito dell'effettivo confronto con il contribuente.



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Apporto di lavoro da non dipendenti

CRITICITÀ

- Soci amministratori di società di persone con prestazioni non continuative

SOLUZIONE

- L'algoritmo prevede di *default* apporto continuativo e prevalente: compilazione «Campo annotazioni»



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Copertura spese per dipendenti

CRITICITÀ

- Imprese di piccole dimensioni e mantenimento base occupazionale

SOLUZIONE

- L'algoritmo prevede di *default* la copertura spese per il fattore lavoro: compilazione «Campo annotazioni»



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Coefficiente individuale

CRITICITÀ

- Significatività coefficiente, fattori determinanti e possibili rimedi

SOLUZIONE

- Variabile precalcolata «di *benchmark*» avendo riguardo ad altri operatori del settore di riferimento



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Dati «precompilate»

CRITICITÀ

- Dati non corretti delle «precompilate»

SOLUZIONE

- Facoltà del contribuente di modificare i dati ritenuti errati.
- Mantenimento dati errati, risultati incontestabili da parte dell'Agenzia delle entrate



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Modifica punteggio ISA e premialità

CRITICITÀ

- Possibili modificazioni, a posteriori, del punteggio ISA: effetti sulla raggiunta premialità

SOLUZIONE

- Mantenimento della premialità esclusivamente a fronte di dati dichiarati corretti e completi



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Indicazione ulteriori componenti positivi

CRITICITÀ

- Indicazione importi per raggiungimento punteggio 10

SOLUZIONE

- Indicazione importi anche per raggiungimento punteggio inferiore a 10



LE ULTIMISSIME: LA CIRCOLARE 20/E

TEMATICA

- Indicatori di affidabilità «*Durata e decumulo scorte*» e «*Incidenza costi residuali di gestione*»

CRITICITÀ

- Impossibilità integrazione componenti positivi per miglioramento indicatore e voto complessivo

SOLUZIONE

- Correzione dati rilevati come anomali, anche riferibili ad annualità precedenti